PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

# Art. 18

Alla manutenzione delle opere che saranno eseguite in base all'art. 15 della presente legge nella falda meridionale del Vesuvio provvedera' lo Stato per i primi due anni e successivamente il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della Provincia in analogia a quanto e' prescritto dall'art. 38 del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 |
| Estremi | Legge 19 luglio 1906, n. 390 |
| Titolo | II |
| Capo | Unico — Provvedimenti per le opere di bonifica, per la sistemazione dei torrenti e per altre opere di proprietà dello Stato |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it